

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 2918 del registro delle deliberazioni

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 10412 V Legislatura

OGGETTO: L.R. 24/83 - ART.43 "AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO". INTEGRAZIONI.

L'anno 198 addì del mese di 8 GIU. 1992 in Bari, nella Sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

	Pr.	Ass.		Pr.	Ass.
<u>Michele Bellomo</u> Presidente	//		<u>Cesare Lia</u> Assessore	//	
<u>Giuseppe Affatato</u> V. Presidente	//		<u>Tommase Marroccoli</u> .		//
<u>Leonardo Brizio</u> Assessore	//		<u>Gerolamo Pugliese</u> .	//	
<u>Enrico Balducci</u> .		//	<u>Vito Savino</u> .		//
<u>Nicola Di Cagno</u> .	//		<u>Nicola Tagliente</u> .	//	
<u>Pasquale Di Gioia</u> .		//	<u>Giuseppe Zingrillo</u> .	//	
<u>Luigi Festinante</u> .	//				

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Assiste il dr. (Dott. Giuseppe Castore) segretario redigente


Il Vice Presidente, Assessore alla Programmazione e Sviluppo riferisce:

La L.R. 24/83, all'art.43, in analogia a quanto disposto dalla legge 319/76, art.9, ultimo comma, ha stabilito che tutti gli scarichi devono essere autorizzati dall'autorità competente al controllo.

Nel caso degli scarichi di pubbliche fognature che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamenti civili e produttivi, il citato art.43 prevede che le autorizzazioni siano rilasciate in forma provvisoria qualora detti scarichi, in base al Piano regionale di risanamento delle acque, debbano allinearsi progressivamente ai limiti di accettabilità.

Nulla viene precisato per gli scarichi in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale che devono allinearsi ai limiti di accettabilità previsti dai regolamenti di attuazione del Piano delle acque, né detta situazione viene disciplinata dalla norma transitoria.

Con il d.d.l. proposto, si intende attribuire, ora per allora, una autorizzazione provvisoria a quegli scarichi provenienti da pubbliche fognature posti in essere prima dell'entrata in vigore della L.R. 24/83 e vigente la L.319/76, per i quali l'Ente gestore ha, comunque,



presentato alle Amministrazioni competenti denuncia o domanda di autorizzazione, ove non sia intervenuto rifiuto o revoca.

L A G I U N T A

- udita la relazione del Vice Presidente, Assessore alla Programmazione e Sviluppo;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di proporre al Consiglio regionale per la sua successiva approvazione il d.d.l. "Integrazione dell'art.43 (autorizzazione allo scarico) della L.R. 19.12.1983 n.24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia" allegato al presente provvedimento.

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
SETTORE RISORSE NATURALI
UFFICIO _____

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE _____
IL COORDINATORE D'UFFICIO _____
IL COORDINATORE DI SETTORE _____
L'ASSESSORE _____

Non comporta adempimenti previsti dal 1° e 3° comma dell'art. 53 della L.R. n. 17/77.


IL COORDINATORE
Stas. ell.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO

Michele Bellomo
Giuseppe Castore

Per c.c. all'originale
Il Dirigente
(Dr. Francesco Foritto)

Foritto



REGIONE PUGLIA

Relazione

La L.R. 24/83, all'art.43, in analogia a quanto disposto dalla legge 319/76, art.9 ultimo comma, ha stabilito che tutti gli scarichi devono essere autorizzati dalla autorità competente al controllo. Nel caso degli scarichi di pubbliche fognature che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamenti civili e produttivi, il citato art.43 prevede che le autorizzazioni siano rilasciate, in base al Piano regionale di risanamento delle acque, debbano allinearsi progressivamente ai limiti di accettabilità.

Nulla viene precisato per gli scarichi in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale che devono allinearsi ai limiti di accettabilità previsti dai regolamenti di attuazione del Piano delle acque, né detta situazione viene disciplinata dalla norma transitoria.

Con il d.d.l. proposto, si intende attribuire, ora per allora, una autorizzazione provvisoria a quegli scarichi provenienti da pubbliche fognature posti in essere prima dell'entrata in vigore della L.R. 24/83 e vigente la L.319/76, per i quali l'Ente gestore ha, comunque, presentato alle Amministrazioni competenti denuncia o domanda di autorizzazione, ove non sia intervenuto rifiuto o revoca.



REGIONE PUGLIA

Disegno di legge:

"Integrazione all'art.43 (autorizzazione allo scarico) della L.R. 19.12.1983 n.24" "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia".

Dopo il 4° comma dell'art.43 della L.R. 19.12.83 n.24, va introdotto il seguente comma:

"L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende già assentita per gli scarichi delle pubbliche fognature, che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamenti civili e produttivi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali é stata presentata all'autorità denuncia o domanda di autorizzazione ai sensi della legge 10.5.1976 n.319 e ove non sia intervenuto da parte dell'autorità rifiuto o revoca".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Seduta n. 12
I
lato permanente il 16.6.82